

DISCLAIMER

Sono pervenute a questo Ministero diverse richieste di intervento, in qualità di Amministrazione vigilante, in relazione a servizi prestati da società fiduciarie abilitate ai sensi della legge 1966/1939, relativamente a trusts o istituti analoghi (ad esempio, l'assunzione, da parte delle suddette società fiduciarie, del ruolo di trustee, protector, beneficiary).

Ritiene doveroso, questa Amministrazione, sottolineare quanto segue.

Eventuali servizi che siano prestati da società fiduciarie abilitate ai sensi della legge 1966/1939, nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto di terzi, al di fuori dello schema contrattuale del mandato fiduciario di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 1995 - ad esempio, assunzione del ruolo di trustee, protector, beneficiary in trusts riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione dell'Aja (Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento) del 1° luglio 1985; oppure, assunzione del ruolo di affidatario di fondi speciali affidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare); oppure, ancora, e sempre a titolo di esempio, l'assunzione del ruolo gestore di beni o diritti sottoposti a vincoli di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile - sono esclusi dall'ambito della vigilanza svolta da questo Ministero ai sensi della citata legge 1966/1939 e norme collegate.